

COMUNE DI SAN DANIELE DEL FRIULI

Provincia di Udine

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEI PARCHEGGI MULTIPIANO DELLA CITTA' DI SAN DANIELE DEL FRIULI

Approvato con deliberazione consiliare n.37 del 22.04.2009

Art .1

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di utilizzo dei parcheggi multipiano della Città di San Daniele del Friuli da parte dell'utenza. La gestione dei parcheggi potrà essere svolta direttamente dal Comune di San Daniele del Friuli o affidata in gestione a terzi.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende:

a) per parcheggi multipiano della città di San Daniele del Friuli : le due strutture multipiano realizzate in via Trento e Trieste ed in via Mazzini;

b) per gestore del parcheggio: il Comune di San Daniele del Friuli od il soggetto al quale sono affidati in gestione i parcheggi.

c) per oggetto del contratto : la disponibilità , dietro corrispettivo, di un posto auto e nella sua occupazione. Sono previste due tipologie di contratti di parcheggio: quello della sosta breve e quello in abbonamento con frazione mensile.

Art. 2

1. All'interno dei parcheggi non sono garantiti il deposito e la custodia del veicolo, degli oggetti in esso contenuti; non vi è pertanto alcun obbligo di sorveglianza e custodia del veicolo e non si risponde quindi per danni cagionati da terzi, furti, sottrazioni o effrazioni, eventi sociali ed eventi naturali.

2. L'utente con il ritiro del biglietto per la sosta o con l'immissione dell'auto nell'area del parcheggio accetta tutte le prescrizioni contenute nel regolamento della struttura ed accetta altresì la prestazione di offerta dal gestore del parcheggio, avente per oggetto la messa a disposizione di un posto auto appositamente delimitato all'interno della struttura.

3. I posti macchina potranno essere utilizzati per il parcheggio di un solo veicolo. Nel parcheggio del veicolo dovrà essere rispettata la segnaletica orizzontale e verticale. Nel caso di ingombro, anche parziale, di più di un posto, sarà dovuto il compenso, in conformità alla tariffa esposta, per i posti indebitamente occupati.

4. Nel caso di parcheggio del veicolo al di fuori degli spazi consentiti, in particolare davanti alle uscite di sicurezza, alle entrate ed uscite pedonali, sulle corsie di transito e nei posti riservati, si applicano le sanzioni previste dal C.d.S. a cura degli agenti di cui all'art. 12 .

5. Ai conducenti di cani che lordino la struttura con le deiezioni liquide e solide degli animali si applicano le disposizioni dell'art. 35 del Regolamento comunale di polizia Urbana con l'applicazione della contravvenzione di euro 50,00.

Art. 3

1. I parcheggi sono aperti dalle ore 00.00 alle ore 24.00.
2. Il parcheggio di via Trento e Trieste ha una capienza attuale complessiva di posti auto n.111 di cui una porzione potrà essere riservata in abbonamento con successivo provvedimento della Giunta comunale .
3. Il parcheggio di via Mazzini ha una capienza attuale complessiva di n.156 posti auto, di cui una porzione potrà essere riservata in abbonamento con successivo provvedimento della Giunta comunale.
4. Nei parcheggi sono installate apparecchiature automatiche per il rilascio dei biglietti comprovanti il pagamento della tariffa o in alternativa possono essere installati dispositivi automatici che consentono il controllo dell'ingresso e dell'uscita degli autoveicoli nonché modalità di pagamento automatizzate. A pagamento avvenuto l'utente è tenuto a lasciare entro 15 minuti il parcheggio, in caso contrario, per il sistema di pagamento automatizzato, il biglietto non consentirà più l'uscita e sarà necessario effettuare un ulteriore pagamento per la sosta protratta. Per gli abbonati viene rilasciato uno specifico contratto di abbonamento , previo pagamento al personale addetto della tariffa corrispondente.
5. All' interno del parcheggio sono evidenziati con apposita segnaletica e numerazione gli spazi riservati alla sosta degli utenti abbonati, mentre gli spazi riservati per gli utenti a rotazione non sono numerati.
6. Gli autoveicoli in possesso del contrassegno disabili hanno diritto alla sosta gratuita entro gli stalli loro riservati, definiti secondo quanto previsto dall'art. 11 del DPR 503/1996. Se i posti riservati sono occupati il disabile ha diritto al parcheggio sugli stalli blu senza l'obbligo del pagamento.

Art. 4

1. L'utente è tenuto a bloccare regolarmente il veicolo parcheggiato, a chiuderne a chiave le porte e ad uscire dal parcheggio senza indugio, per non creare intralcio alla circolazione degli altri veicoli.
2. Tutti gli utenti sono obbligati ad osservare le norme che regolano la circolazione interna dei veicoli, la segnaletica e tutte le disposizioni di legge vigenti. All'interno dei parcheggi i veicoli devono essere condotti esclusivamente a passo d'uomo.
In particolare, ferme restando le altre specifiche disposizioni di legge, è fatto divieto di:
 - fumare, accendere ed utilizzare fuochi;
 - effettuare lo scarico ed il deposito di materiale di qualsiasi specie, soprattutto prodotti infiammabili, anche se facenti parte del carico del veicolo;
 - effettuare rifornimento di carburante, eseguire riparazioni e/o manutenzioni, provvedere ad operazioni di carico e scarico del veicolo;
 - lasciare acceso il motore oltre il tempo strettamente necessario per il completamento delle manovre di parcheggio, suonare il clacson;
 - parcheggiare veicoli con perdite di liquidi (combustibile, olio, liquido refrigerante) o con altri difetti che possano arrecare danno alle strutture o lordare i piani parcheggio, le spese degli interventi di pulizia sono a carico dell'utente;
 - parcheggiare veicoli sprovvisti di targa regolamentare o sostitutiva autorizzata o veicoli non rispondenti alle prescrizioni tecniche di legge;

- introdurre nel parcheggio e parcheggiare veicoli a propulsione di G.P.L., anche se trattasi di sistema di propulsione alternativo, ad esclusione dei veicoli con impianto dotato di sistema di sicurezza conforme al regolamento ECE/ONU 67-01, ai quali è consentito il parcheggio esclusivamente nei piani superiori ed al primo piano delle strutture;
 - abbandonare i veicoli in cattivo stato; in tale eventualità le spese di rimozione saranno interamente addebitate al proprietario, possessore del veicolo.
3. Il gestore si riserva per le violazioni delle disposizioni sopra riportate l'applicazione delle norme previste dalla specifica normativa più eventuali spese da quantificare con deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 5

1. Le tariffe dei parcheggi sono deliberate ogni anno dal Comune di San Daniele del Friuli. Esse sono indicate nel tariffario esposto al pubblico all'ingresso della struttura e presso le colonnine per il ritiro del biglietto o presso i dispositivi automatici per il pagamento.
2. Il gestore non risponde per danni cagionati da terzi, sottrazioni o effrazioni. Il gestore previo accertamento della responsabilità risponde per danni cagionati dal suo personale, esclusivamente qualora il danno venga denunciato con esibizione del biglietto, prima dello spostamento del veicolo e prima dell'uscita dal parcheggio.
3. Eventuali reclami e richieste di risarcimento devono essere comunicate al personale del gestore prima dello spostamento del veicolo, a pena di decadenza da ogni e qualsiasi pretesa o richiesta. Inoltre dovrà essere effettuata immediatamente denuncia alla competente Autorità.
4. L'utente risponde personalmente per eventuali danni dal medesimo cagionati ai veicoli in sosta, alla struttura o agli impianti del parcheggio. L'utente qualora abbia cagionato un danno deve darne immediata comunicazione al personale del parcheggio ed attenersi alle istruzioni da questi impartite.
5. Condizione per l'accesso alla struttura è che l'automezzo rispetti tutte le prescrizioni tecniche di sicurezza previste dalla legge per la sosta in struttura sotterranea e che lo stesso sia in condizioni di sicurezza per quanto attiene alla sua circolazione, al suo funzionamento ed alla rispondenza a requisiti previsti dalle presenti clausole regolamentari.
6. L'utente si assume ogni responsabilità al riguardo.

Art. 6

1. Per emergenze il gestore mette a disposizione dell'utente il numero verde / numero telefonico **(da definire)**, da utilizzarsi esclusivamente in caso di necessità.
2. Il costo dell'intervento della vigilanza sarà addebitato all'abbonato, qualora lo stesso per colpa od imperizia abbia dato causa alla situazione di emergenza.
3. In caso di smarrimento del biglietto il personale incaricato del parcheggio provvederà all'emissione di un biglietto sostitutivo dietro corresponsione dell'importo corrispondente al costo del parcheggio per due giornate, salvo che il gestore della struttura possa dimostrare una maggiore durata della sosta.
4. In caso di violazione di disposizioni di legge o di norme di questo regolamento il personale addetto al parcheggio ha facoltà di escludere l'utente dall'ulteriore utilizzo della struttura.

5. I parcheggi multipiano della Città di San Daniele del Friuli, quali infrastrutture pubbliche accessorie alla viabilità urbana sono soggetti alla vigilanza della Polizia Municipale.

Art. 7

1. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali" presso i parcheggi multipiano sono installati in modo visibile dei cartelli con la seguente dicitura:

" Si informa la spettabile clientela che in questa struttura è installato un sistema di video-sorveglianza nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 "codice in materia di protezione dei dati personali". titolare del trattamento dei dati è **(da definire)** con sede in, via n. per la richiesta di informazioni sul trattamento dei dati ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs. 196/03 è a disposizione il seguente numero di telefax: **(da definire)**"

Art. 8

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si opera rinvio alle disposizioni di legge e regolamentari applicabili in materia